

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO INTERCOMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 - Finalità

- 1. Nello spirito della Legge 7 dicembre 2000, n.383, il Comune di San Giovanni Gemini, riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle Associazioni operanti in ambito intercomunale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuovono il loro autonomo sviluppo e ne favoriscono l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione
- 2. Il Comune favorisce l'attività delle differenti forme associative, che spontaneamente nascono ed operano nel territorio del comune di San Giovanni Gemini.
- 3. Il Comune intende promuovere la nascita di nuove e giovani realtà associative e valorizzare la disponibilità delle Associazioni alla collaborazione e alla riuscita delle iniziative e dei programmi di varia entità indicati dall'Amministrazione comunale

Art. 2 - Istituzione dell'Albo

- 1. È istituito pertanto l'Albo delle Associazioni, senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo all'art. 3, operanti nell'ambito del territorio comunale.
- 2. L'Albo e il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra l'Amministrazione Comunale di San Giovanni Gemini e le libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.
- 3. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni legate, per attività, al territorio comunale, in possesso o meno di personalità giuridica. Nello specifico, esse possono essere riconducibili ad:
 - a) associazioni di promozione sociale formalmente costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro.
 - b) organizzazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione.
- 4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per potere accedere e mantenere l'iscrizione all'Albointercomunale delle Associazioni

Art.3. - Articolazioni dell'Albo in sezioni tematiche

- 1. L'Albo è articolato nelle seguenti sezioni tematiche:
- Civile: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- Sociale: politiche sociali, sanità, handicap;
- Culturale: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico;
- Ricreative: animazione ricreativa, promozione turistica;
- Sportive: attività, promozione ed animazione sportiva;
- Tutela ambientale: valorizzazione del patrimonio naturalistico.
- 2. Le Associazioni, all'atto dell'iscrizione, possono individuare la sezione tematica in cui essere iscritte.

Art. 4. - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

- 1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Intercomunale di cui all'art. 2, tutte le Associazioni, regolarmente costituite in base alla Legge 7.12.2000, n. 383 ed alla Legge 11.8.1991, n.266, nonché alle normative vigenti in materia, in possesso alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti:
 - a) attività associativa svolta nell'ambito territoriale dei Comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata da almeno 12 mesi;
 - b) costituzione dell'Associazione da almeno 12 mesi;
 - d) esplicita previsione, all'interno dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo istitutivo, delle seguenti indicazioni:
 - finalità dell'organismo associativo;
 - assenza di fini di lucro;
 - gratuità delle cariche associative.

Art. 5. - Modalità di iscrizione

- 1. La domanda di iscrizione all'Albo Intercomunale delle Associazioni è presentata ad uno dei Comuni, redatta su carta semplice a firma del legale rappresentante dell'associazione, unitamente alle seguenti indicazioni:
 - la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale sigla dell'Associazione;
 - la sede legale;
 - il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della carta di identità, incorso di validità;
 - l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
 - la data di costituzione;
 - la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento;
 - l'attività prevalente per la quale l'associazione richiede l'iscrizione all'Albo Comunale.
 - numero di soggetti coinvolti nelle attività/manifestazioni organizzate
- 2. Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) relazione dell'attività svolta nell'ultimo anno solare;
- 3. Nel caso di fusione/aggregazione tra diverse associazioni già iscritte all'Albo comunale, ai fini dell'iscrizione della stessa all'Albo medesimo, in merito ai requisiti di cui all'art 4, comma 1, lettere a) e b), potranno essere considerati i requisiti riguardanti le singole associazioni che compongono l'aggregazione. Tale nuova unione comporta la cancellazione delle singole associazioni dall'Albo.

Art. 6 – Iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo Intercomunale delle Associazioni è disposta con determinazione del Responsabile del competente servizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.

- 2. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alladata di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa.
- 3. Il provvedimento finale, di iscrizione o di esclusione dall'albo, verrà comunicato formalmente all'Associazione richiedente.
- 4. Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Art. 7 – Revisione periodica dell'Albo comunale

- 1. Le Associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, devono annualmente autocertificare la conferma o l'aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione, compilando e presentando al Comune il modulo appositamente predisposto.
- 2. Nel caso di inadempimento, il Responsabile della tenuta dell'Albo invita l'Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio.
- 3. Il Responsabile della tenuta dell'Albo provvede d'ufficio, con cadenza annuale, alla revisione periodica dell'Albo stesso, ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione.

Art. 8 – Cancellazione dall'Albo

- 1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione.
- 2. La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio, con determinazione del Responsabile del competente servizio, nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione.
- Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato, entro 30 giorni, all'Associazioneinteressata.
- 4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domandadi iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 9 – Diritti delle Associazioni

- 1. Le Associazioni iscritte all'Albo possono, su loro formale richiesta:
 - a) essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse operano;
 - b) ottenere copia degli atti comunali di particolare rilevanza programmatoria, relativamente alla sezione d'appartenenza.
- 2. L'iscrizione all'Albo costituiscecondizione essenziale:
 - a) per accedere alla concessione di contributi e sovvenzioni secondo quanto previsto dall'apposito regolamento;
 - b) per la stipula di convenzioni;
- 3. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione preferenziale:
 - a) per la concessione del patrocinio dell'Ente;
 - b) per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali.

Art. 10 – Diritto all'informazione

1. Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni dell'avvenuta istituzione dell'Albo Intercomunale delle Associazioni, dei requisiti e delle modalità di iscrizione, i Comuni

- assicurano la massima pubblicità (sia a mezzo stampa, sia nell'albo pretorio sia sul sito web della città).
- 2. Il Comune garantisce inoltre su richiesta delle associazioni iscritte all'Albo l'informazione sull'attività comunale relativa ai settori nei quali opera l'associazione.

Art. 11 - Disposizioni finali

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.
- 2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili conquelle del presente regolamento.
- 3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.